

STATUTO

DEL FOOTBALL CLUB RIVIERA

<u>I - Costituzione, denominazione e scopi</u>

Art. 1 È costituita, a mente degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, un'Associazione con sede in Cresciano, dal 01.07.2019 denominata "Football Club Riviera" con approvazione ASF e FTC in data 07 febbraio 2019, con numero di Società (4034).

FC Riviera è un membro della Federcalcio svizzera (ASF) e dell'Associazione calcistica regionale (regione).

Il nome del club è politicamente e fedelmente neutrale. Vieta tutte le discriminazioni politiche, religiose ed etniche nonché le discriminazioni basate sul sesso o sulla razza.

L'associazione ha lo scopo di sviluppare l'esercizio dello sport del calcio nella gioventù e di cooperare alla formazione dello spirito sportivo e dell'educazione fisica nel quadro delle direttive etiche dell'Associazione Nazionale di Educazione Fisica.

Art. 2 Le seguenti società calcistiche: FC Riviera, FC Preonzo e FC Claro gestiscono comunemente i loro allievi in un raggruppamento unico.

Il raggruppamento, sotto la denominazione Team2Ponti (dal settembre 2020 ha sostituito il Team Riviera), si prefigge di coinvolgere alla pratica del calcio il maggior numero di ragazzi della regione e persegue gli intendimenti delle società "madri" e della FCT.

Art. 3 I colori del club sono il "bianco – rosso - blu".

Il comitato ha diritto di apportare agli stessi i cambiamenti che dovesse ritenere necessari.

II - Soci

- Art. 4 La società è composta dai seguenti soci:
 - 1. attivi
 - contribuenti e sostenitori
 - 3. onorari

1.Soci attivi

Sono quelli ammessi dal Comitato direttivo a partecipare direttamente alle attività sportive della società. Non possono percepire retribuzioni per la loro attività.

2.Soci contribuenti e sostenitori

Sono coloro che si obbligano ad appoggiare la società nel raggiungimento dei suoi scopi statutari e a versare una tassa annua, della quale almeno un importo di CHF 20.00.

3.Soci onorari

Possono essere proclamati dall'assemblea, su proposta del comitato direttivo, le persone che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti della società mediante segnalate prestazioni. Fra gli stessi potrà essere scelto un presidente onorario.

III - Dimissioni ed espulsioni

- Art. 5 I soci attivi che intendono ritirarsi dal club devono fare analoga comunicazione scritta al Comitato direttivo, tre mesi prima della data in cui intendono lasciare la società.
 - Il Comitato direttivo accetta le dimissioni se il socio dimissionario ha soddisfatto tutti gli obblighi sociali.
- Art. 6 Un socio attivo potrà essere radiato dal club, quando si dovesse rendere moralmente indegno di appartenervi o quando si dovesse sottrarre ripetutamente ai suoi obblighi.

La radiazione sarà sottoposta all'assemblea, che si pronuncerà a voto segreto.

Il Comitato direttivo ha la facoltà di comunicare alla Federazione Cantonale eventuali radiazioni, riservate le disposizioni del regolamento dell'ASF.

IV - Obbliahi sportivi

Art. 7 I soci attivi sono tenuti a seguire le direttive tecniche del Comitato, dell'allenatore, delle speciali commissioni e devono partecipare regolarmente agli allenamenti ed alle gare stabilite dalla società.

Nessun socio può disputare partite ufficiali per colori di altre società. Per partite amichevoli per altre società, deve ogni volta avere il consenso del Comitato direttivo.

V- Diritto di ricorso

Art. 8 Un socio attivo che dovesse ravvedere nei suoi confronti un'ingiusta decisione del Comitato direttivo, avrà i diritti di ricorso stabiliti dalle norme sugli organi della società.

VI - Organi della società

- Art. 9 La società è composta dai seguenti organi:
 - 1. Assemblea generale dei soci
 - 2. Comitato direttivo
 - 3. Membri
 - 4. Revisori dei conti

1. Assemblea generale dei soci

È costituita da tutti i soci a qualunque categoria essi appartengano. Tutti indistintamente hanno diritto di voto. L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno, alla fine della stagione sportiva, con le seguenti trattande:

relazione tecnica sull'attività svolta, relazione finanziaria, revisione dei conti, decisioni circa l'attività futura, nomina del Comitato direttivo e nomina dei revisori, nonché ogni altra trattanda che il Comitato direttivo riterrà di dover porre all'ordine del giorno.

L'assemblea generale è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché essa sia stata regolarmente convocata mediante pubblicazione all'albo comunale non meno di cinque giorni prima della data fissata per i lavori.

L'assemblea può essere convocata straordinariamente per iniziativa del Comitato direttivo o dietro istanza scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

Le decisioni dell'assemblea sono deliberate per alzata di mano o per appello nominale ed a maggioranza dei voti.

In caso di parità dei voti, la proposta oggetto di votazione si ritiene non accolta. Resta riservato l'articolo 5 dello statuto.

Ogni socio può domandare la parola su qualsiasi oggetto all'ordine del giorno, riservata al presidente del giorno la possibilità di toglierla se il socio dovesse tenere un'esposizione manifestamente prolissa ed irriguardosa verso gli organi della società o verso i soci.

L'assemblea generale è competente a discutere e risolvere eventuali ricorsi di soci attivi del cui all'articolo 7. Tali ricorsi le dovranno pervenire per iscritto non meno di cinque giorni prima dei lavori, inteso che il diritto di ricorso si estingue entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato preso.

2.Comitato direttivo

È nominato dall'assemblea generale ed è composto di 11 membri:

- 1 Presidente
- 1 Vice Presidente
- 1 Segretario / Cassiere
- 8 Membri

3. Membri

Il Comitato direttivo rimane in carica un anno ed è rieleggibile.

Dirige ed amministra la società nel perseguimento dei suoi scopi, secondo le direttive dello statuto e le norme che reggono le federazioni alle quali aderisce la società. Le decisioni del Comitato direttivo sono deliberate previo esame collegiale di ogni oggetto a maggioranza dei voti, purché sia presente la maggioranza assoluta dei proponenti. In caso di parità di voto, decide quello del presidente.

4. Revisori dei conti

Sono due e sono scelti dall'assemblea fra i soci. Hanno il compito di controllare la gestione finanziaria della società e di fare rapporto scritto all'assemblea. I revisori possono essere immediatamente rieletti.

VII - Modifica dello statuto

Art. 10 Modifiche al presente statuto potranno essere apportate solo con il consenso di almeno 2/3 dei soci presenti all'assemblea, che le prenderà in esame dopo che la trattanda relativa sia stata messa all'ordine del giorno e comunicato ai soci nel modo previsto all'articolo 8 con l'indicazione del nuovo testo proposto. Dette modifiche possono essere presentate dal comitato, o da 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

VIII- Scioglimento della società

Art. 11 Lo scioglimento della società potrà essere deliberato unicamente dall'assemblea generale dei soci, avuto riquardo degli articoli 76 e sequenti del Codice Civile Svizzero.

Esso dovrà essere approvato con maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'assemblea, dopo che la relativa trattanda sia stata posta all'ordine del giorno e comunicata nei modi previsti sull'articolo 8

Dopo lo scioglimento, l'assemblea nomina una commissione di 3 membri con l'incarico di amministrare il patrimonio che sarà devoluto ad un'eventuale società che, nel termine di due anni, dovesse impegnarsi a perseguire a Cresciano lo scopo della società "Football Club Riviera", aderendo obbligatoriamente all'ASF.

Trascorsi infruttuosi i due anni, il patrimonio sarà devoluto, su decisione della commissione, a favore di un'altra associazione sportiva del paese o ad istituti di pubblica beneficenza che agiscono secondo l'articolo 1 del presente statuto.

IX - Disposizioni generali

- Art. 12 Gli impianti sportivi siti al Boscone, sono proprietà del Patriziato di Cresciano, l'impianto Sportivo di Osogna e di Lodrino sono invece di proprietà del Comune di Riviera.
- Art. 13 Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale dei soci del 15 luglio 2019, entra immediatamente in vigore ed abroga ogni altra disposizione precedente.

 Per tutto quanto non è da esso contemplato valgono gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
- Art. 14 Gli statuti, i regolamenti e le decisioni della FIFA, della UEFA, dell'ASF e dell'Associazione regionale (regione) devono essere rispettati con il nome del club e dei suoi membri, giocatori, allenatori e dirigenti.

- Art. 15 Al momento delle dimissioni di un membro, il club non è autorizzato ad esigere il versamento di un'indennità.
- Art. 16 Le domande di ammissione dei giocatori ancora minorenni (anche se si tratta di giocatori attivi) devono essere munite del consenso dei genitori o del rappresentante legale.
- Art.17 Il presidente e il vicepresidente gestiscono congiuntamente la firma legalmente valida tra loro o con un altro membro del comitato.
- Art.18 Solo il patrimonio sociale del club è responsabile dei suoi impegni. La responsabilità personale dei membri del club è limitata alle quote stabilite dal club. Ogni altra responsabilità personale dei membri è esclusa.
- Art. 19 Sono autorizzati a firmare collettivamente:
 - il Presidente con il Vice Presidente
 - il Presidente con il Cassiere/Segretario
 - il Vice Presidente con il Cassiere/Segretario

Con la loro firma vincolano la società.

FOOTBALL CLUB RIVIERA

Il Presidente

Il Cassiere/Segretario